

ES. MOB. 1184/2022

REP. _____



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Esecuzioni Mobiliari

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

A scioglimento della riserva assunta in data 23/05/2024,

Letti gli atti della procedura esecutiva presso terzi;

rilevato che la presente procedura esecutiva è stata promossa dalla creditrice S.R.L. nei confronti della debitrice _____, sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 318/1996 emesso dal Tribunale di Catania;

rilevato che il credito azionato trae origine dal rapporto contrattuale fondato sulla fideiussione prestata dalla _____;

rilevato che, in considerazione della natura del rapporto dedotto e della necessità di verificare, anche d'ufficio, la eventuale presenza di clausole contrattuali abusive incidenti sull'esistenza e/o sull'entità del credito azionato, questo Giudice, in conformità ai principi affermati dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 6 aprile 2023, n. 9479, ha disposto l'acquisizione della documentazione contrattuale necessaria ai fini dei predetti controlli;

rilevato, in particolare, che con provvedimento del 29/04/2024 è stato ordinato al creditore procedente di depositare entro la data della fissata udienza la documentazione contrattuale ad esso collegata;

rilevato che il predetto ordine era finalizzato a consentire a questo Giudice di effettuare il controllo d'ufficio richiesto dai principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la citata sentenza n. 9479/2023;

considerato che, secondo tale pronuncia, qualora il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un consumatore e non risulti che il giudice del monitorio abbia effettuato il controllo sull'eventuale abusività delle clausole contrattuali, il giudice dell'esecuzione è tenuto, sino al momento della vendita o dell'assegnazione, a verificare la presenza di eventuali clausole abusive che possano incidere sull'esistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

considerato altresì che, qualora tale verifica non possa essere compiuta sulla base degli elementi già acquisiti agli atti, il giudice dell'esecuzione deve procedere, nelle forme proprie del processo

esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale all'espletamento del controllo, potendo a tal fine richiedere la produzione del contratto e della documentazione necessaria;

rilevato che, nonostante il predetto ordine giudiziale e il decorso del termine assegnato, il creditore procedente non ha provveduto a depositare né ad esibire il contratto di fideiussione e la restante documentazione richiesta e la documentazione prodotta è comunque insufficiente a consentire l'espletamento dei controlli demandati a questo Giudice;

rilevato che, allo stato degli atti, la mancata produzione della documentazione richiesta impedisce a questo Giudice di effettuare il controllo effettivo e concreto imposto dai principi sopra richiamati;

considerato che l'omessa produzione della documentazione richiesta non consente di verificare l'eventuale presenza di clausole contrattuali che possano incidere sull'esistenza, sulla validità o sull'entità del credito azionato *in executivis* e consentire l'assegnazione dei crediti pignorati;

considerato che il controllo richiesto dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite presuppone necessariamente la conoscibilità del contenuto del contratto dal quale trae origine il credito e che, in mancanza della relativa produzione, non risulta possibile procedere alla verifica demandata al giudice dell'esecuzione;

rilevato, pertanto, che la mancata ottemperanza all'ordine di produzione documentale ha determinato una situazione di oggettiva impossibilità di procedere alle verifiche necessarie ai fini della prosecuzione dell'esecuzione;

ritenuto che tale impossibilità non possa essere posta a carico del debitore esecutato, né possa consentire la prosecuzione della procedura in assenza degli accertamenti che il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere;

ritenuto, conseguentemente, che la procedura esecutiva non possa essere ulteriormente coltivata e debba essere definita con pronuncia di improcedibilità e chiusura dell'esecuzione, senza che ciò comporti, in questa sede, una definitiva pronuncia sul merito dell'esistenza del credito, ma quale conseguenza processuale della mancata produzione della documentazione necessaria per consentire al giudice di esercitare i poteri-doveri di controllo sopra indicati;

ritenuto, altresì, che la presente statuizione debba essere adottata in via prudenziale, senza qualificare la mancata produzione documentale quale autonoma causa tipica di estinzione ai sensi degli artt. 629 e ss. c.p.c., ma quale conseguenza della mancata ottemperanza all'ordine giudiziale e della conseguente impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti per la prosecuzione dell'esecuzione;

visti gli artt. 474, 615, 617, 624, 630 e ss. c.p.c., per quanto applicabili, nonché i principi affermati da Cass. civ., Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 9479;

PQM

dichiara improcedibile la presente procedura esecutiva presso terzi non risultando possibile procedere alle verifiche d'ufficio demandate al Giudice dell'Esecuzione in conformità ai principi affermati da Cass. civ., Sezioni Unite, n. 9479/2023, a causa della mancata produzione da parte del creditore procedente della documentazione contrattuale richiesta con il provvedimento del 29/04/2024 e la conseguente emissione di ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati;

dispone la liberazione dei terzi pignorati dal vincolo conseguente alla notifica del pignoramento;

Manda alla cancelleria per le necessarie comunicazioni.

Ivrea 17/08/2026

Il G.E

GOT Dott. Gianluigi Guida